

Causa Penati contro Italia - Prima Sezione - sentenza 11 maggio 2021 (ricorso n. 44166/15)

Diritto alla vita, sotto il profilo materiale – Accettazione di una somma a titolo di composizione amichevole del procedimento civile – Perdita della qualità di vittima in ordine al profilo materiale - Irricevibilità del ricorso.

Diritto alla vita, sotto il profilo procedurale – Conclusione del procedimento penale senza l'individuazione dei responsabili – Violazione dell'art. 2 CEDU – Non sussiste.

Non viola l'art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, la conclusione di un procedimento penale senza l'individuazione dei soggetti responsabili del reato, laddove la durata del processo sia stata ragionevole e le indagini imparziali ed effettive.

Fatto. La causa prende le mosse dall'omicidio commesso ai danni di F., figlio della sig.ra Penati, da Y.B., padre della vittima, nel corso di un incontro in ambiente protetto organizzato dai servizi sociali nei locali dell'A.S.L. del comune di San Donato Milanese.

Il tragico evento era stato preceduto da una serie di iniziative giudiziarie avviate dalla ricorrente avverso l'ex-compagno, concernenti episodi di violenza - fisica e verbale - e minacce posti in essere da Y.B. nei suoi confronti. Successivamente, il Tribunale per i minorenni, sulla base delle relazioni trasmesse dai servizi sociali, disponeva l'affidamento di F. ai servizi di assistenza pubblica del Comune e incaricava la A.S.L. locale di organizzare incontri in ambiente protetto tra il padre e il bambino.

Nel corso dell'incontro tenutosi il 25 febbraio 2009, Y.B. faceva allontanare con un pretesto S.P., l'unico educatore presente sul luogo, esplodendo un colpo di pistola - non mortale - nei confronti di F.

Accorso sul luogo, S.P. non riusciva ad impedire che il padre ferisse a morte F. con un coltello, per poi suicidarsi.

Il 24 marzo 2009 la ricorrente presentava quindi denuncia per omicidio colposo nei confronti della psicologa e dell'assistente sociale incaricate dell'affidamento, nonché dell'educatore presente sul luogo, per non aver adottato tutte le misure volte a impedire l'infanticidio.

Seguiva una complessa vicenda giudiziaria, durata circa quattro anni per tre gradi di giudizio, che si concludeva con l'assoluzione dei tre imputati.

Nelle more della definizione del procedimento penale, la ricorrente e la madre avviavano un procedimento civile per il risarcimento dei danni derivanti dal reato avverso i tre soggetti imputati nel procedimento penale, la Cooperativa sociale per la quale lavorava l'educatore e il Comune.

Successivamente, la sig.ra Penati stipulava con la Cooperativa e il Comune una transazione in forza della quale rinunciava ad esercitare ogni azione nei confronti delle parti dell'accordo a fronte dell'accettazione della somma di 100.000 euro.

La ricorrente interponeva ricorso alla CEDU nel 2015, per violazione dell'art.2 della Convenzione, lamentando la violazione dei profili sia sostanziali sia procedurali in cui si articola la tutela della del diritto alla vita.

Diritto. In relazione al profilo materiale dell'art. 2 CEDU, la Corte EDU accoglie l'eccezione sollevata dal Governo relativa all'assenza di qualità di vittima in capo alla sig.ra Penati. Nell'ambito dei rimedi interni, la ricorrente ha infatti definito in via amichevole il procedimento civile avente ad oggetto la pretesa risarcitoria relativa ai fatti di causa, ricevendo

una somma a titolo di equa compensazione. Dichiarò pertanto - all'unanimità - questa parte del ricorso irricevibile ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e CEDU.

Quanto al secondo profilo, la Corte ribadisce che la doglianza relativa alla violazione degli obblighi procedurali va analizzata distintamente da quella relativa agli obblighi sostanziali, in quanto fondata sulla dedotta ineffettività delle indagini. Osserva poi che i fatti di causa sono caratterizzati dalla circostanza che il figlio della ricorrente era affidato all'autorità statale al momento dell'infanticidio. Nel caso di specie possono quindi trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU in relazione a situazioni in cui la vittima è posta sotto il controllo esclusivo dello Stato, alla luce dei quali la portata degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 2 CEDU impone in tali contesti di condurre un'indagine di natura penale ufficiale ed effettiva. Pertanto il ricorso è dichiarato - a maggioranza - ricevibile sotto questo profilo, atteso che la composizione amichevole del procedimento civile non ha inciso sull'obbligo di predisporre strumenti giuridici che consentano l'accertamento dei fatti e delle correlative responsabilità.

Sul merito, la Corte osserva che le indagini condotte dalle autorità nazionali rispondono ai requisiti di adeguatezza, imparzialità e tempestività richiesti dall'art. 2 CEDU, considerata la completezza del quadro probatorio acquisito, l'accessibilità del procedimento da parte della ricorrente - attestata peraltro dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra Penati in sede di indagini preliminari e dalla presentazione di un'integrazione della denuncia originaria - e la durata ragionevole della vicenda giudiziaria.

Rammenta che il fatto che il processo penale si sia concluso senza l'individuazione di un responsabile non può, per ciò solo, integrare la violazione degli obblighi procedurali gravanti sullo Stato. In definitiva, la Corte ritiene che il profilo procedurale dell'articolo 2 della Convenzione non è stato violato nel caso di specie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sinim c. Turchia, 6 giugno 2017

Molga c. Polonia, 17 gennaio 2017

Giuliani e Gaggio, c. Italia, 24 marzo 2011

Bailey c. Regno Unito, 19 gennaio 2010